L'utilizzo diretto. Asseverazione e visto non necessari per fruire dei bonus nella detrazione in dichiarazione dei redditi.

Cessione e sconto per tutti i bonus ma i controlli saranno rafforzati

Le opzioni. Le detrazioni diverse dal 110% potranno ancora contare sulle modalità alternative di fruizione
Con il Dl antifrode arrivano anche asseverazioni della congruità delle spese effettuate e visti di conformità

Barbara Zanardi

Il Ddl di Bilancio 2022 conferma l'attesa notizia della proroga dell'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le detrazioni edilizie, diverse dal superbonus 110%, anche con riferimento alle spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024.

Inoltre, nell'ultima versione della manovra è presente anche la proroga delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese ammesse al superbonus 110%, sostenute fino al 31 dicembre 2025. È ovvio che le "prorogate" possibilità di opzione per cessione/sconto in fattura vanno incrociate con le diverse scadenze previste per i vari soggetti beneficiari e per i differenti interventi (si veda anche pagina 2).

Asseverazioni e visti

Accanto alle notizie in arrivo dal Ddl di Bilancio, nel Dl 157/2021 (il cosiddetto decreto antifrodi) sono contenute le reazioni del legislatore agli abusi registrati negli scorsi mesi nell'utilizzo dei bonus legati all'edilizia.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto all'articolo 121 del Dl 34/2020, i beneficiari di detrazioni derivanti da bonus casa (da lettere a) e b) dell'articolo 16-bis del Tuir), bonus facciate al 90% (senza pratica Enea), sismabonus non al 110%, ed impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, che intendano optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, dal 12 novembre devono ottenere l'asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità, come già accadeva per l'opzione relativa alle spese per gli interventi ammessi al superbonus. Complicati gli impatti sulla decorrenza del nuovo obbligo di asseverazione, a seconda che si debba riferire alle comunicazioni inviate a partire dal 12 novembre o alle spese sostenute da tale data in poi.

Il nuovo modello

Per consentire la piena operatività di queste novità è stato pubblicato dall'agenzia delle Entrate, con provvedimento 312528, il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni mentre il canale di trasmissione è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle novità normative e poi riattivato.

> **Per allineare le comunicazioni alle nuove regole l'Agenzia ha preparato un modello aggiornato**

Il visto per il 110%

L'asseverazione e il visto continuano a non essere necessari per la fruizione diretta di questi bonus mediante esercizio del diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Sul fronte della detrazione si registra, invece, una novità introdotta dal decreto antifrodi, in base al quale, per la fruizione in dichiarazione delle agevolazioni ammesse al superbonus, diventa necessaria l'apposizione del visto di conformità.

Il rafforzamento dei controlli

Il decreto antifrodi introduce – oltre all'obbligo di asseverazione e visto di conformità – un ulteriore presidio di controllo. Secondo quanto previsto nel nuovo articolo 122-bis del Dl 34/2020, l'agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, potrà sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio che possono comportare la sospensione dell'operazione e l'eventuale annullamento della comunicazione di cessione del credito vanno dalla coerenza e regolarità dei dati indicati con quelli in possesso dell'amministrazione finanziaria alla presenza di dati di cessioni analoghe effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

La portata di questi controlli si estende anche ai profili antiriciclaggio, con un coinvolgimento degli intermediari finanziari e dei professionisti il cui contenuto merita un'attenta declinazione, anche in riferimento al divieto di acquisire il credito in presenza dei presupposti per la segnalazione di operazione sospetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA